

Ricorso del sig. Jamal Ouariachi contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 25 febbraio 2004

(Causa T-82/04)

(2004/C 118/94)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 febbraio 2004, il sig. Jamal Ouariachi, residente in Rabat (Marocco), rappresentato dall'avv. France Blanmailland, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a versare al ricorrente un'indennità forfettaria pari a 150 000 EUR a titolo di risarcimento per i danni morali da lui subiti;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, di cittadinanza marocchina e spagnola e residente in Marocco, è divorziato dal 2000 e ha un diritto di visita dei suoi due figli che sono stati affidati alla loro madre. Nel 2002, la madre ha portato i figli in Sudan dove, secondo il ricorrente, ha raggiunto un dipendente della Commissione, il quale all'epoca lavorava presso la delegazione dell'Unione europea in Khartoum, Sudan.

Il ricorrente sostiene che, per potere sottrarre i figli al loro padre e lasciare il territorio marocchino per il Sudan, la sua ex moglie si è avvalsa di un invito proveniente dalla delegazione dell'Unione europea in Khartoum e che sulla base di tale invito il consolato del Sudan ha rilasciato il visto sul passaporto.

Il ricorrente sostiene inoltre che il dipendente in questione, firmando le pagelle scolastiche dei due figli, ha usurpato l'identità del ricorrente.

Ricorso di Marta Cristiana Moren Abat contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 marzo 2004

(Causa T-92/04)

(2004/C 118/95)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 4 marzo 2004 la sig.ra Marta Cristiana Moren Abat, Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. G. Lebitsch, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/1/02 del 22 aprile 2003 con cui la ricorrente non è stata ammessa, in conseguenza del risultato ottenuto ai test di preselezione, alla fase successiva del concorso;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice presso l'autorità che ha il potere di nomina del 30 gennaio 2004 in merito al reclamo presentato dalla ricorrente ex art. 90, n. 2, dello Statuto;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti corrispondono a quelli fatti valere nella causa T-91/04 (Just/Commissione).

Ricorso della AC-Treuhand AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-99/04)

(2004/C 118/96)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 16 marzo 2004 la AC-Treuhand-AG, con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti M. Karl, C. Steinle e J. Drolshammer, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003 (rettificata il 7 gennaio 2004) nel caso COMP/E-2/37.857 — Perossido organico, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente e 5 altre imprese e, rispettivamente, associazioni di imprese hanno violato l'art. 81 CE partecipando a varie intese ed a pratiche concordate nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici ed ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 1 000.

La ricorrente fa presente che essa non fabbrica né smercia prodotti a base di perossidi organici e che non è mai stata presente sul mercato cui si riferisce l'infrazione. Con il suo ricorso essa contesta la constatazione della Commissione secondo cui la ricorrente, con le prestazioni di servizi fornite tramite tre fabbricanti di prodotti a base di perossidi organici, ha violato l'art. 81 CE. La inesatta valutazione giuridica della Commissione si baserebbe su errate allegazioni di fatto. La Commissione avrebbe fatto proprie acriticamente queste allegazioni inesatte perché la ricorrente non avrebbe avuto modo di esprimersi a questo riguardo nel procedimento istruttorio. Perciò la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente ed avrebbe trasgredito il diritto fondamentale ad un procedimento corretto.

La ricorrente sostiene inoltre che sebbene la Commissione le abbia inflitto solo un'ammenda simbolica, essa si vede costretta ad impugnare la decisione per acquisire la certezza del diritto in relazione alla sua attività commerciale. La decisione costituirebbe – per usare le parole della Commissione — un precedente, con il quale la stessa Commissione si muove in un campo nuovo del diritto. Se la decisione diventasse definitiva, le prestazioni di servizi della ricorrente, finora legittime e compatibili con la concorrenza, potrebbero in futuro essere vietate e perseguite con un'ammenda.

La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione ha violato il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, dato che la ricorrente come impresa non è stata parte dell'intesa sulla limitazione della concorrenza né costituisce un'associazione di imprese. La valutazione giuridica della Commissione, per quanto riguarda la ricorrente, sarebbe non solo errata, ma anche estremamente confusa e contraddittoria. La decisione impugnata violerebbe infine il precetto di esattezza, il principio della certezza del diritto e quello del legittimo affidamento.

Ricorso della Peroxid-Chemie GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-104/04)

(2004/C 118/97)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 16 marzo 2004 la Peroxid GmbH & Co. KG, con sede in Pullach (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Karl e C. Steinle, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 2, lett. a), c) e d), della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003 (rettificata il 7 gennaio 2004) nel caso COMP/E-2/37.857 — Perossidi organici;
- in subordine, ridurre le ammende comminate alla ricorrente all'art. 2, lett. c) e d), della decisione;
- fissare a EUR 120,75 Mio le ammende comminate alla Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., alla Akzo Nobel N.V. ed alla Akzo Nobel Chemicals International B.V., in quanto imprese responsabili in solido;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente ed altre cinque imprese (tra cui anche la Akzo) e, rispettivamente, associazioni di imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE partecipando a varie intese e pratiche concordate nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici. Alla ricorrente sono state inflitte due ammende. Alla Akzo non è stata comminata alcuna ammenda.

La ricorrente propone ricorso non contro la decisione nel suo complesso, ma esclusivamente contro le ammende ivi comminate. La ricorrente rileva che la Commissione non avrebbe dovuto comminarle due ammende a causa della sua partecipazione alla violazione di norme sulla concorrenza nel mercato dei perossidi organici. La Commissione avrebbe violato o le disposizioni in materia di prescrizione oppure il divieto del *bis in idem*. Qualora entrambe le ammende siano state comminate per due diverse infrazioni della ricorrente, la prima infrazione della ricorrente (commessa dal 1971 a fine agosto 1992) sarebbe già stata prescritta. Qualora, invece, entrambe le ammende siano state comminate a causa di un'unica infrazione continuata della ricorrente, ciò costituirebbe una doppia sanzione vietata.

La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione non avrebbe rispettato il limite massimo di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, poiché le ammende inflitte alla ricorrente superano decisamente il 10 % del suo volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente all'adozione della decisione. Inoltre, la Commissione non avrebbe dovuto qualificare la ricorrente come recidiva e pertanto aumentare l'importo di base delle ammende inflitte del 50 %. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio della presunzione d'innocenza e i diritti della difesa dell'arcorrente.